SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. **152**.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del personale di cui alla lettera *b)* del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettere *a)* del presente comma»;

b) alla lettera *c)* sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b)* del presente articolo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2128):

Presentato dall'on. Michele POMPEO META ed altri il 29 gennaio 2009.

Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 26 febbraio 2009 con pareri delle commissioni I, V, VI e XIV.

Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 31 marzo 2010; il 4, 11, 12 e 20 maggio 2010.

Esaminato in aula il 24 e 25 maggio 2010 ed approvato il 26 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2224):

Assegnato alla 8ª Commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede referente, l'8 giugno 2010; il 6, 7, 22 e 29 luglio 2010; il 3 agosto 2010.

Esaminato in aula il 3 agosto 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:

a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonchè alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8, *nonché del personale di cui alla lettera* b) *del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera* a) *del presente comma;*

c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento;

d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;

e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.».

10G0174

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2010, n. **153**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la lettera *h)*.

2. I canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, in atto riscossi dallo Stato, spettano alla Regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli, Alfano*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale).

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1950, n. 260.

— L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.878, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere *g)* ed *i)*, dello statuto:

a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;

b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;

c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, prima classe;

d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;

e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;

f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

h) (soppressa);

i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;

l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di quarta e quinta categoria;

m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.

Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali .

Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera *g)*, le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».

10G0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. **154**.

Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

Art. 1.
Obiettivi

1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono:

a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;

b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;

c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

Art. 2.
Data di rilevazione

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura è fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT.

Art. 3.
Unità di rilevazione

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica. È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

2. L'azienda agricola e zootecnica è definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sop-

porta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.

Art. 4.

Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare

1. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all'articolo 7 nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.

2. Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attività è esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonché le altre tipologie di unità indicate dal Piano generale di censimento.

4. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all'articolo 5, le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale.

Art. 5.

Tecnica di rilevazione

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione.

2. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

3. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore;

4. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE
DI CENSIMENTO

Art. 6.

Ruolo dell'ISTAT

1. L'ISTAT predispone ed adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria. L'ISTAT sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento.

Art. 7.

Piano generale di censimento

1. La rilevazione censuaria è organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità.

2. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.

Art. 8.

Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni

1. La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli articoli 11 e 12 e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa.

2. La scelta del modello organizzativo è effettuata dalla Regione mediante la predisposizione di un Piano di censimento, in conformità al comma 3 per il modello ad alta partecipazione e al comma 4 per il modello a partecipazione integrativa. Il piano, redatto di norma dall'Ufficio di statistica, è approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'ISTAT in ordine al rispetto dei criteri e delle regole previste dal Piano generale di censimento. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio regionale di censimento, di norma presso l'Ufficio di statistica, nonché la Commissione tecnica regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda.

3. La Regione che sceglie il modello ad alta partecipazione adotta il Piano regionale di censimento. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale di censimento, il Piano regionale di censimento contiene le indicazioni

relative al disegno territoriale della rete di rilevazione in ambito regionale e, in particolare, stabilisce:

1) i criteri e i tempi di costituzione e organizzazione degli uffici di censimento ai vari livelli territoriali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove previste;

2) i criteri e i tempi di nomina dei loro responsabili;

3) i compiti e le funzioni ad essi affidati.

4. La Regione che sceglie il modello a partecipazione integrativa adotta il Piano integrato di censimento. Nel rispetto delle previsioni del Piano generale di censimento, il Piano integrato di censimento indica gli enti a cui attribuire le funzioni di Ufficio territoriale di censimento, definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e dei loro eventuali responsabili, stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni tecniche territoriali.

Art. 9.

Inosservanza del termine per l'adozione del Piano di censimento

1. Trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza che la Regione abbia approvato il Piano regionale di censimento o il Piano integrato di censimento, l'ISTAT è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a organizzare la rete di rilevazione.

Art. 10.

Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Gli Uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento in conformità al presente regolamento, al Piano generale di censimento e a specifiche intese con l'ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Art. 11.

Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione

1. Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento e, ove previsti dal Piano regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento anche in forma associata.

2. L'Ufficio regionale di censimento organizza la rilevazione sul territorio, coordina e controlla le attività censuarie demandate agli Uffici di censimento di cui al comma 1.

3. Gli Uffici territoriali di censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione secondo criteri di uniformità sul territorio regionale, salvo eccezioni approvate da ISTAT.

4. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.

Art. 12.

Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa

1. Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata.

2. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attività di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale.

3. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformità sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attività di formazione agli Uffici comunali di censimento.

4. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio.

5. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.

Art. 13.

Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento

1. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 ne attribuiscono le funzioni di regola agli Uffici di statistica, ove esistenti. In questi casi al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio di censimento.

2. Le amministrazioni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni di Ufficio di censimento a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità.

3. I Comuni possono svolgere le funzioni di Ufficio comunale di censimento anche in forma associata, secondo criteri e modalità stabiliti dal Piano generale di censimento.

Art. 14.

Ruolo dell'ISTAT in caso di inadempienza degli organi di censimento

1. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12, o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, può avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 15.

Commissioni tecniche

1. La Commissione tecnica regionale svolge compiti di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.

2. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento, ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione tecnica territoriale e alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento o dal Piano integrato di censimento.

3. La Commissione tecnica territoriale ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al proprio livello territoriale. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.

4. Alle Commissioni tecniche regionali partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati.

TITOLO III

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Art. 16.

Criteri generali

1. Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Il calendario delle operazioni censuarie è stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati è comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unità di rilevazione, nonché reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicità previste dall'articolo 31.

Art. 17.

Attribuzione di fasi della rilevazione

1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione può attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purché tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.

2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione può affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purché tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.

3. L'Ufficio regionale di censimento è responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 18.

Registrazione dei dati

1. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalità di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative:

a) a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno;

b) a cura dell'ISTAT.

2. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa.

Art. 19.

Monitoraggio

1. Gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 curano, per l'ambito territoriale di competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attività censuaria, secondo le modalità stabilite dal Piano generale di censimento e dalle circolari emanate dall'ISTAT.

2. Per il monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove costituite.

Art. 20.

Ruolo dei prefetti e dei sindaci

1. Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissione tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV

PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO

Art. 21.

Modalità di selezione del personale

1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalità necessarie all'espletamento delle diverse attività di censimento.

2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore e responsabile

1. La nomina dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori è disposta dal competente organo di censimento in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento e dai Piani di censimento predisposti da ciascuna Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

3. L'Ufficio regionale di censimento sovrintende alla selezione e al reclutamento dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori su tutto il territorio di competenza in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento.

4. I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori si impegnano espressamente ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza loro assegnata dall'Ufficio di censimento che li ha nominati.

5. All'organo di censimento che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art. 23.

Modalità di reclutamento

1. L'Ufficio regionale di censimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, recluta i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili mediante una o più delle seguenti modalità:

a) selezione tra i dipendenti dell'amministrazione;

b) selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;

c) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;

d) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.

2. Nel Piano regionale di censimento ovvero nel Piano integrato di censimento debbono essere indicate le modalità di reclutamento che si intendono applicare.

3. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici di censimento indicati dal Piano regionale di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1.

4. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici comunali di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1.

Art. 24.

Requisiti

1. I coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali:

a) titolo di studio conseguito in discipline agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;

b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;

c) svolgimento di attività professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.

2. I coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

Art. 25.

Compiti dei coordinatori e dei rilevatori

1. Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei:

a) coordinatori intercomunali di censimento;

b) eventuali loro responsabili;

c) eventuali coordinatori comunali;

d) rilevatori.

2. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale.

3. È fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Art. 26.

Trattamento economico e copertura assicurativa

1. Il trattamento economico dei coordinatori e dei rilevatori è determinato dagli organi di censimento in relazione alla tipologia di contratto stipulato ed in vigore con ciascuno di essi.

2. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svol-

gono le attività censuarie fuori dell'orario di lavoro, ovvero reclutati con contratti di lavoro autonomo, sono coperte da un'assicurazione integrativa stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

TITOLO V
TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 27.

Obbligo di risposta

1. È fatto obbligo alle unità di rilevazione di cui all'articolo 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione.

2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche.

Art. 28.

Segreto statistico e protezione dei dati personali

1. Il segreto sui dati raccolti in occasione del censimento è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale.

3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 29.

Comunicazione dei dati

1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei dati censuari da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, l'ISTAT comunica, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. Dati ulteriori possono essere comunicati in conformità all'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l'Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l'ISTAT comunica al predetto ufficio, a titolo gratuito e previa motivata richiesta connessa al proprio fabbisogno istituzionale informativo, i dati personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. È fatto obbligo agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni di procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle direttive e atti di indirizzo del Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Gli uffici delle amministrazioni di cui al presente articolo e le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati acquisiti in base al presente articolo per esclusive finalità statistiche, a non comunicarli a terzi, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, e ad adottare le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30.

Diffusione dei dati

1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e

alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalità e tempi concordati con l'ISTAT, in conformità al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.

Art. 31.

Pubblicità

1. L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalità per la raccolta dei dati è effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

2. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicità forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere *g)* ed *i)*, e 21, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

4. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32.

Contributi agli Uffici regionali di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento.

2. Alle Regioni e alle Province autonome è altresì corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento.

3. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 18, scelgano la registrazione a cura dell'ISTAT.

Art. 33.

Contributo agli Uffici territoriali di censimento

1. Agli Uffici territoriali di censimento è corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma.

Art. 34.

Contributo variabile agli organi di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa è corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite.

2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.

Art. 35.

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli articoli 32, 33, e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci.

2. Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento,

conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalità di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilità analitica.

3. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: *a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; *b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; *c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; *d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è il seguente:

«2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modificazioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321.

— Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole è pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee):

«Art. 17 *(6° Censimento generale dell'agricoltura)*. — 1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione

di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le Regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'art. 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT».

Note all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) 19-11-2008 n. 1166/2008 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati):

«Art. 10. — Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'Ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del sistema stesso.

Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime.».

Note all'art. 13:

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

Note all'art. 16:

— Si riporta l'art.15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 15 *(Compiti dell'ISTAT).* — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.».

Note all'art. 20:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3, e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2006, n. 113.

— Si riporta l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 54 *(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)*. — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-*bis*. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Note all'art. 21:

— Per i commi 2 e 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 si rimanda alla nota all'art. 2.

Note all'art. 22:

— Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 si rinvia alla nota all'art. 2.

Note all'art. 25:

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 27:

— Si riportano gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 7 *(Obbligo di fornire dati statistici)*. — 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto,

ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.».

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 28:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) si rinvia alla nota all'art. 25.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.».

— Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

«Art. 29 *(Responsabile del trattamento)*. — 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».

Note all'art. 29:

— Si riporta l'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003):

«Art. 8 *(Comunicazione dei dati tra soggetti del sistema statistico nazionale)*. — 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge e successive modificazioni e integrazioni.».

— La direttiva 20 aprile 2004, n. 9 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300.

— Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 17 *(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica)*. — 1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Unioncamere;

f) da tre rappresentati dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera *i)* sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei

confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».

— Si riportano gli articoli, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in materia di misure minime di sicurezza) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

«Art. 31 *(Obblighi di sicurezza)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».

«Art. 32 *(Particolari titolari)*. — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'art. 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

«Art. 33 *(Misure minime)*. — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.».

«Art. 34 *(Trattamenti con strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)* in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.».

«Art. 35 *(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.».

«Art. 36 *(Adeguamento)*. — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)*, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Note all'art. 30:

— Si riporta l'art. 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003).

«Art. 4 *(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)*. — 1. (*Omissis*).

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.».

Note all'art. 31:

— Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera *g)* e *i)* e l'art. 21, comma 1 lettera *f)* del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.:

«Art. 17 *(Esenzioni dall'imposta)*. — 1. Sono esenti dall'imposta:

f) - f) (*omissis*);

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) (*omissis*);

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.».

«Art. 21 *(Esenzioni dal diritto)*. — 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) - e) (*omissis*);

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;».

Note all'art. 35:

— Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) si rinvia alla nota all'art. 2.

10G0168

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2010.

Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, della citata legge n. 59 del 1997, così come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, con cui si stabilisce che alle modifiche della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi alle regioni Campania, Basilicata e Puglia e agli enti locali delle regioni medesime recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004 e 2 febbraio 2006 con i quali sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale, ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia e già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nonché con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 2 febbraio 2006 con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire dallo stato alla regione Campania e Puglia a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Campania del 6 agosto 2008, con la quale è stata accolta la proposta, elaborata dall'ANAS, di aggiornare le progressive chilometriche di alcune strade statali che recentemente hanno subito una variazione, al fine di far coincidere i confini dei Compartimenti ANAS con quelli regionali, nonché la classifica a statale di alcune strade realizzate e gestite dall'ANAS che non figurano nella rete nazionale e la declassifica di alcuni tratti stradali sottesi da varianti;

Vista la richiesta del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti con cui, richiamando la delibera della Giunta regionale della Regione Campania del 23 aprile 2004, n. 595, si evidenzia l'esigenza di procedere altresì alla rettifica di un mero errore materiale riguardante un tratto della SS. 7 da escludere dalla rete stradale regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Basilicata 22 aprile 2005, con la quale si propone l'inserimento nella rete nazionale della Regione Basilicata di alcuni tratti stradali, attualmente classificati come strade d'interesse regionale o provinciale, inseriti lungo percorsi viari di interesse nazionale, nonché la declassificazione di alcuni tratti stradali sottesi da varianti;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Basilicata 11 novembre 2008, con la quale è stata confermata la proposta di cui alla citata delibera del 22 aprile 2005 con alcune rettifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Puglia dell'8 marzo 2007 con la quale è stata accolta la proposta, elaborata dall'ANAS, di aggiornare le progressive chilometriche di alcune strade statali che recentemente hanno subito una variazione, al fine di far coincidere i confini dei Compartimenti ANAS con quelli regionali,

nonché la classifica a statale di alcune strade realizzate e gestite dall'ANAS che non figurano nella rete nazionale e la declassifica di alcuni tratti stradali sottesi da varianti;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 maggio 2010;

AcquisitI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei Deputati in data 15 giugno 2010 e del Senato della Repubblica in data 24 giugno 2010;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'art. 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alla regioni Campania, Basilicata e Puglia allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono modificate in conformità a quanto riportato rispettivamente negli allegati A, B e C al presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Campania, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, è sostituita da quella di cui all'allegato D al presente decreto.

3. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Basilicata, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato E al presente decreto.

4. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Puglia, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 2 febbraio 2006, è sostituita da quella di cui all'allegato F al presente decreto.

5. Le strade inserite con il presente decreto nella rete stradale di interesse nazionale e nella rete d'interesse regionale sono trasferite con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

6. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto potranno essere rettificate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.A. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, esclusivamente per i tratti riclassificati e contrassegnati con il simbolo (*) nelle tabelle allegate, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni e alle province stabilite nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Roma, 8 luglio 2010

p. *il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti
con le regioni
FITTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 347

ALLEGATO A

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale							Regione Campania
SS n.	denominazione	dal Km	al Km	estesa Km	totale effettivo	intero percorso o tratto IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
6	VIA CASILINA	151,418	192,270	40,852	40,852	IR	da S.S. 6 Dir (San Pietro Infine) a S.S. 7 (Taverna Spartivento)
7	VIA APPIA (**)	156,248	389,800	233,552	225,367	IR	da confine Regione Lazio a confine Regione Basilicata
7 dir C	VIA APPIA	10,500	24,220	13,720	13,720	TR	da S.S. 7 (Lago di Conza) a S.S. 401 (Stazione di Calitri)
7 bis	DI TERRA DI LAVORO	0,000	83,450	83,450	83,450	IP	da S.S. 7 Quater (Villa Literno) a S.S. 7 (Svincolo Manocalzati)
7 bis Dir	DI VILLA LITERNO				**(1)**		
7 quater	VIA DOMIZIANA	0,000	54,500	54,500	54,500	IP	da S.S. 7 (Ponte sul Garigliano) a Tangenziale di Napoli (Pozzuoli)
18	TIRRENA INFERIORE (**)	54,590	220,610	166,020	160,895	TR	da A 3 (Svincolo di Fratte) a confine Regione Basilicata
19	DELLE CALABRIE (**)	0,000	102,170	102,170	100,170	IR	da S.S. 18 (Battipaglia) a confine Regione Basilicata
85	VENAFRANA	0,000	8,000	8,000	8,000	IR	da S.S. 6 (Stazione di Caianello) a confine Regione Molise
87	SANNITICA	75,180	105,850	30,670	30,670	TR	da S.S. 372 (Masseria Olivola) a confine Regione Molise
88	DEI DUE PRINCIPATI				**(2)**		
90	DELLE PUGLIE (**)	0,000	48,320	48,320	48,320	IR	da S.S. 7 (Ponte sul Calore) a confine Regione Puglia
90 Dir	DELLE PUGLIE	0,000	5,150	5,150	5,150	IP	da S.S. 90 (Grignano) a ex S.S. 91 (Doganelle)
90 Bis	DELLE PUGLIE	0,000	45,300	45,300	43,440	TR	da S.S. 372 (Benevento Est) a S.S. 90 (Stazione di Savignano)
91	DELLA VALLE DEL SELE	108,790	129,635	20,845	20,845	TR	da S.S. 691 (Terme Forlenza) a S.S. 19 (Eboli)
91 racc.	DELLA VALLE DEL SELE				**(3)**		
145	SORRENTINA (**)	0,400	42,040	41,640	41,640	IP	da A.3 (Castellamare di Stabia) a S.S. 163 (Colli di Fontanelle)

163	AMALFITANA	0,000	50,365	50,365	50,365	IP	da S.S. 145 (Meta) a Vietri sul Mare
166	DEGLI ALBURNI	0,000	67,250	67,250	67,250	IP	da S.S. 18 (Stazione Capaccio) a S.S. 19 (Bivio per Atena Lucana)
212	DELLA VAL FORTORE	0,000	49,670	49,670	49,220	IR	da S.S. 372 (Benevento Nord) a confine Regione Molise
268	DEL VESUVIO	0,000	27,200	27,200	27,200	IP	da Ex 162 Dir (Cercola) a S.P. Ortalonga (Angri)
268 racc.	DEL VESUVIO	0,000	1,710	1,710	1,710	IP	da S.S. 268 (Ottaviano) ad A 30 (Palma Campania)
303	DEL FORMICOSO	0,000	20,600	20,600	20,600	TR	da S.S. 90 (Bivio Mirabella Eclano) a S.S. 425 (Guardia dei Lombardi)
372	TELESINA	0,000	71,000	71,000	71,000	IP	da A 1 (Casello di Caianello) a R.A. di Benevento (Benevento Sud)
400	DI CASTELVETERE	27,400	36,250	8,850	8,850	TR	da S.S. 425 (Sant'Angelo dei Lombardi) a S.S. 7 (Lioni)
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE (*)	36,770	37,250	0,480	0,480	IR	da Confine Regione Basilicata a S.S. 7 (Sant'Andrea di Conza)
425	DI S.ANGELO DEI LOMBARDI	0,000	8,510	8,510	8,510	IP	da S.S. 400 (Località Fontana Retitto) a S.S. 303 (Guardia dei Lombardi)
517	BUSSENTINA **(4)** (*)	0,000	33,000	33,000	33,000	IP	da S.S. 18 (Policastro Bussentina) a SS 19 (Bivio Stazione di Montesano sulla Marcellana)
517 Dir	DI TORRE ORSAIA **(4)** (*)	0,000	6,025	6,025	6,025	IP	da S.S. 517 (Svincolo di Torre Orsaia) a S.S. 18 (Torre Orsaia)
686	DI QUARTO	0,000	3,000	3,000	3,000	IP	da S.S. 7 Quater (Monteruscello) a Quarto
691	CONTURSI - LIONI	0,000	33,350	33,350	33,350	IP	da A 3 (Casello di Contursi) a S.S. 7 (Lioni)
700	DELLA REGGIA DI CASERTA **(5)** (*)	0,000	16,500	16,500	16,500	IP	da ex S.S. 265 (Maddaloni) a S.C. Pimpinelle (Capua)
R.A. 02	SALERNO - AVELLINO	0,000	30,441	30,441	30,441	IP	da A 3 (Villafranca Fratta) a S.S. 7 Bis (Avellino)
R.A. 09	DI BENEVENTO	0,000	12,745	12,745	12,745	IP	da A 16 (Casello di Benevento) a S.S. 7 (Benevento)
				Totale	**1317,265**		

(*) tratte riclassificate con il presente decreto
(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) la S.S. n° 7 Bis Dir dal Km 0,000 al Km 18,300 (intero percorso) è incorporata per continuità di itinerario nella S.S. n° 7 bis ;

(2) la S.S. 88 (intero percorso) è incorporata per continuità di itinerario: dal Km 70,000 al Km 74,500 nella S.S. n° 372 e dal Km 74,500 al Km 92,600 nella S.S. n° 87;

(3) la S.S. n° 91 Racc dal Km 0,000 al Km 2,250(intero percorso) è incorporata per continuità di itinerario nella S.S. n° 691

(4) nuova S.S. n° 517 "Bussentina" che sottende in parte il vecchio tracciato della ex S.S. n° 517 da declassificare., assumendo i seguenti capisaldi di itinerario: "innesto con la S.S. n° 18 a Policastro Bussentino - innesto con la S.S. n° 19 al bivio per la stazione Montesano sulla Marcellana", estesa Km 33+000. Il tratto di ex S.S. n° 517 tra lo svincolo di Torre Orsaia e Torre Orsaia conserva la qualifica di strada statale e assume la denominazione di S.S. n° 517 dir "di Torre Orsaia", estesa Km 6+025.

(5) strada realizzata dall'Anas con funzione di tangenziale alla città di Caserta da classificare con la denominazione di S.S. n° 700 "della Reggia di Caserta" con i seguenti capisaldi di itinerario: "innesto con la ex S.S. n° 265 presso Maddaloni - innesto con la S.C. Pimpinelle presso Capua, estesa Km 16+500.

ALLEGATO B

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale							Regione Basilicata
SS n.	denominazione	dal Km	al Km	estesa Km	totale effettivo	intero percorso o tratto IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
7	VIA APPIA (**)	389,800	429,825	40,025	35,446	TR	da confine Regione Campania a S.S. 94 dir (Stazione di Bella Muro)
7	VIA APPIA (**)	466,550	468,300	1,750	1,750	TR	da R.A. "Scalo Sicignano - Potenza" (Potenza) a S.S. 407 (Potenza)
7	VIA APPIA (**)	554,100	574,200	20,100	20,100	TR	da S.S. 7 racc (Miglionico) a inizio Traversa interna di Matera
7	VIA APPIA (**)	579,468	591,741	12,273	12,273	TR	da fine Traversa interna Matera a conf. Regione Puglia
7 racc	VIA APPIA (**)	0,000	8,100	8,100	8,100	IP	da S.S. 407 (Stazione di Ferrandina) a S.S. 7 (Miglionico)
18	TIRRENA INFERIORE (**)	220,610	243,670	23,060	23,060	IR	da confine Regione Campania a Confine Regione Calabria
19	DELLE CALABRIE (**)	102,170	109,600	7,430	7,430	TR	da confine Regione Campania a S.S. 585 (Lagonegro)
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE **(1)** (**)	0,300	100,700	100,400	100,400	TR	da R.A. "Scalo Sicignano - Potenza" (Potenza Ovest) a S.S. 598 (sv. Aliano)
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE **(1)** (**)	112,700	128,400	15,700	15,700	TR	da S.S. 598 (Masseria S. Vito) a S.S. 653 (Masseria Barletta)
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE **(1)** (**)	140,130	154,160	14,030	14,030	TR	da S.P. "Sarmentana" (presso Noepoli) a S.S. 481 (Noepoli)
92 dir					**(2)**		
93	APPULO LUCANA (**)	41,570	74,988	33,418	33,418	IR	da confine Regione Puglia a S.S. 658 (Barile)
94	DEL VARCO DI PIETRA STRETTA (**)	25,950	26,570	0,620	0,620	TR	da R.A. "Scalo Sicignano - Potenza" (Sv. Balbano) a S.S. 94 dir (Valico del Marmo)
94 dir	DEL VARCO DI PIETRA STRETTA (**)	0,000	11,900	11,900	11,900	IP	da S.S. 94 (Valico del Marmo) a S.S. 7 (Stazione di Bella Muro)
95	DI BRIENZA **(3)** (**)	0,850	22,185	21,335	21,335	IP	da R.A. "Scalo Sicignao - Potenza" a S.S. n. 598 (Brienza)
96 bis	BARESE (**)	0,000	27,900	27,900	27,000	IP	da S.S.169 (Oppido Lucano) a ex S.S. 96 (Fermata Basentello)
99	DI MATERA (**)	10,420	16,930	6,510	6,510	IR	da confine Regione Puglia a S.S. 7 (Matera)

106	JONICA (**)	415,180	452,620	37,440	37,440	IR	da confine Regione Calabria a Confine Regione Puglia
169	DI GENZANO (**)	0,000	28,300	28,300	28,300	TR	da S.S.658 (Quadrivio S. Nicola) a S.S. 96 bis (Oppido Lucano)
276	DELL'ALTO AGRI **(4)** (*)	0,000	1,000	1,000	1,000	TR	da S.S. 95 (Brienza) a S.S. 598 (Brienza)
401	DELL' ALTO OFANTO E DEL VULTURE (**)	14,700	36,770	22,070	22,070	TR	da S.S. 401 dir (Stazione si Aquilonia) a confine Regione Campania
401dir	DELL' ALTO OFANTO E DEL VULTURE (**)	0,000	21,500	21,500	21,500	IP	da S.S. 401 (Stazione di Aquilonia) a S.S. 655 (Leonessa)
407	BASENTANA (**)	0,000	100,600	100,600	100,600	IP	da Stazione di Vaglio di Basilicata a S.S. 106 (Metaponto)
481	DELLA VALLE DEL FERRO	0,000	14,300	14,300	14,300	IR	da S.S. 92 (Noepoli) a Confine Regione Calabria
585	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	32,293	32,293	32,293	IP	da S.S. 18 (Castrocucco) ad A3 (Sv. Valle Noce Maratea)
585 dir	DI LAURIA **(5)** (**)	0,000	3,200	3,200	3,200	IP	da S.S. 585 (Lauria) a Lauria
598	DI FONDO VALLE D'AGRI (**)	0,300	123,330	123,033	123,033	IP	da A3 (Svincolo Atena Sud) a S.S. 106 (Eraclea)
653	DELLA VALLE DEL SINNI (**)	0,000	83,950	83,950	83,950	IP	da A3 (Svincolo Lauria Nord) a S.S. 106 (Guardamarina di Policoro)
655	BRADANICA **(6)** (**)	40,060	144,695	104,635	104,635	TR	
658	POTENZA – MELFI **(7)** (*)	0,000	58,730	58,730	58,730	IP	da S.S. 407 Stazione di Vaglio di Basilicata a S.S. 655 (Leonessa)
R.A. 05	RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO POTENZA **(8)**	0,000	51,500	51,500	51,500	IP	da A3 (Scalo Sicignano) a Potenza
				Totale	**1021,623**		

(*) tratte riclassificate con il presente decreto
(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) nuovo assetto della S.S. n° 92 a seguito della realizzazione dell'invaso della diga di Monte Cotugno.

(2) il tracciato della S.S. n° 92 dir è compreso in quello della S.S. n° 92

(3) a seguito della variante realizzata dall'Anas tra Tito e Brienza la strada varia l'estesa ed i capisaldi di itinerario.

(4) il tratto classificato con D.P.C.M. 21.09.01 fra le strade di interesse regionale, è rimasto in gestione Anas

(5) si modifica la denominazione in S.S. n° 585 dir Di Lauria.

(6) la strada dal km 76,050 al km 85,600 e dal km 122,623 al km 133,195 è in realizzazione

(7) la SS 658 incorpora il tratto di strada provinciale di km 10,600 compreso tra Melfi e Leonesa

(8) si modifica denominazione in R.A. 05 Raccordo Autostrada Scalo Sicignano Potenza

ALLEGATO C

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale							Regione Puglia
SS n.	denominazione	dal Km	al Km	estesa Km	totale effettivo	intero percorso o tratto IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto))	
7	VIA APPIA (**)	591,741	712,400	120,659	120,659	IR	da confine regione Basilicata a S.S. 16 (Brindisi)
7 Ter	SALENTINA	0,000	78,100	78,100	77,510	IP	da S.S. 7 (Taranto) a S.S. 16 (Staz. Di Surbo)
16	ADRIATICA	606,000	859,900	253,900	253,900	TR	da confine regione Molise a S.S. 379 (Fasano)
16	ADRIATICA	912,350	917,450	5,100	5,100	TR	da S.S. 379 (Brindisi) a S.S. 613 (Brindisi)
16	ADRIATICA (**)	949,360	953,450	4,090	4,090	TR	da S.S. 7 ter (Staz. Di Surbo) a inizio traversa interna di Lecce
16	ADRIATICA (**)	957,000	1.000,044	43,044	43,044	TR	da fine traversa interna di Lecce a Otranto
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO	273,379	335,678	62,299	62,299	IR	da S.S. 645 (Ponte Tredici Archi) a S.S. 16 (Foggia)
89	GARGANICA	0,000	199,850	199,850	199,400	IP	da S. Severo a Foggia
89 Dir. B	GARGANICA	0,000	13,000	13,000	13,000	IP	da S.S. 89 (Loc. La Cavola) a Monte S. Angelo
90	DELLE PUGLIE (**)	48,320	81,000	32,680	32,680	IR	da confine Regione Campania a S.S. 16 (Foggia)
93	APPULO LUCANA	0,000	41,570	41,570	38,970	IR	da S.S. 16 (Barletta) a confine Regione Basilicata
96	BARESE	57,450	121,700	64,250	64,250	IR	da S.S. 96 bis (Fermata Basentello) a S.S. 16 (Foggia)
99	DI MATERA (**)	1,480	10,420	8,940	8,940	IP	da S.S. 96 (Altamura) a confine Regione Basilicata
100	DI GIOIA DEL COLLE	4,615	66,600	61,985	61,435	IP	da S.S. 16 (Bari) a S.S. 7 (Staz. di Palagiano)
101	SALETINA DI GALLIPOLI	0,000	37,800	37,800	36,899	IP	da Lecce a S.S. 274 (Gallipoli)
106	JONICA (**)	452,620	491,000	38,380	38,380	IR	da confine Regione Basilicata a S.S. 7 (Taranto)
106 Dir.	JONICA **(1)** (**)	0,000	7,030	7,030	7,030	IP	da S.S. 106 (Staz. di Chiatona) a S.S. 7 (Palagiano)

170 Dir/A	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	28,423	28,423	28,423	IP	da Chiesa di S. Maria del Monte a S.S. 16 (Barletta)
172	DEI TRULLI	1,012	74,300	73,288	67,610	IP	da S.S. 100 (Casamassima) a S.S. 7 (Taranto)
172 Dir.	DEI TRULLI	0,000	12,000	12,000	12,000	IP	da S.S. 172 (Locorotondo) a S.S. 16 (Fasano)
272	DI SAN GIOVANNI ROTONDO	0,000	58,500	58,500	58,500	IP	da S. Severo a S.S. 89 dir./b (Monte S. Angelo)
274	SALENTINA MERIDIONALE	0,000	43,750	43,750	43,750	IP	da S.S. 101 (Gallipoli) a S.S. 275 (Marina di Leuca)
275	DI S. MARIA DI LEUCA **(2)** (*)	0,000	38+500	38+500	36,945	IP	da S.S. 16 (Maglie) a ex S.S. 173 (S. Maria a Leuca)
379	EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE	0,000	51,200	51,200	51,200	IP	da S.S. 16 (Fasano) a S.S. 16 (Brindisi)
613	BRINDISI - LECCE	0,000	34,100	34,100	34,100	IP	da Brindisi a Lecce
655	BRADANICA	0,000	40,060	40,060	40,060	IR	da S.S. 16 (Foggia) a confine Regione Basilicata
673	TANGENZIALE EST DI FOGGIA (**)	0,000	14,100	14,100	14,100	IP	da S.S. 16 (Foggia) a S.S. 16 (Foggia)
673 dir	TANGENZIALE EST DI FOGGIA (**)	0,000	0,900	0,900	0,900	IP	da S.S. 16 (Foggia) a S.S. 89 (Foggia)
688	DI MATTINATA (**)	0,000	9,935	9,935	9,935	IP	da S.S. 89 (Mattinata) a S.P. 53 (Mattinata)
689	DEL PORTO DI TARANTO (**)	0,000	1,040	1,040	1,040	IP	da S.S. 7 (Taranto) - Porto di Taranto
692	TANGENZIALE OVEST DI LUCERA (**)	0,000	3,878	3,878	3,878	IP	da S.S. 17 (Lucera) a ex S.S. 160 (Lucera)
693	DEI LAGHI DI LESINA E VARANO (**)	0,000	60,400	60,400	60,400	IP	da Casello di Poggio Imperiale dell' A/14 a ex S.S. 528 (Vico del Garagano)
694	TANGENZIALE OVEST DI LECCE (**)	0,000	10,344	10,344	10,344	IP	da S.S. 613 (Lecce) a S.S. 16 (Lecce)
695	TANGENZIALE SUD DI OTRANTO (**)	0,000	2,665	2,665	2,665	IP	da S.S. 16 (Otranto) a S.P. 87 (Otranto)
697	DELL' AEROPORTO DI BRINDISI (**)	0,000	2,167	2,167	2,167	IP	1° tratto: da S.S. 379 (Brindisi) a S.C. 10 (Brindisi) 2° tratto: S.C. 10 (Brindisi) - Aeroporto di Brindisi
				Totale	**1545,603**		

(*) tratte riclassificate con il presente decreto

(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) la S.S. 106 dir ha incorporato la strada realizzata dall'Anas ad est di Palagiano (TA), variando l'estesa in Km 7+030.

(2) declassifica del tratto finale compreso tra le progressive Km 38+500 e Km 38+720 non più funzionale alla Rete Stradale Nazionale

ALLEGATO D

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Campania
SS n.	**denominazione**	**dal Km**	**al Km**	**estesa Km**	**intero percorso o tratto** IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto))
7	VIA APPIA	310,550	339,150	28,600	da Atripalda a Ponte Romito
7	VIA APPIA	367,740	382,450	14,710	da Lioni a S.S. 91 Sella di Conza
7 bis	DI TERRA DI LAVORO	0,000	11,850	11,850	da Capua a Teverola
7quater Dir	DI ISCHITELLA LIDO	0,000	2,050	2,050	intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	0,000	54,590	54,590	da Napoli a Salerno
18 Dir A	DI BADIA DI CAVA	0,000	5,500	5,500	intero percorso
18 Dir B	TIRRENA INFERIORE	0,000	0,900	0,900	intero percorso
18 racc bis	TIRRENA INFERIORE	0,000	1,916	1,916	intero percorso
19 Ter	DORSALE AULETTESE	0,000	13,632	13,632	intero percorso
87	SANNITICA	0,000	93,280	93,280	da Napoli a inn. S.S. 88
88	DEI DUE PRINCIPATI	0,000	64,290	64,290	da inn. S.S. n. 18 a Benevento
91	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	62,600	62,600	da inn. S.S. 90 a inn. S.S. 7
91	DELLA VALLE DEL SELE	71,620	85,550	13,930	da S.S. 7 (Sella di Conza) a Fondo Valle Sele (Calabritto)
91 bis	IRPINA	0,000	12,300	12,300	da S.S. 90 (Greci Stazione) a confine Regione Puglia
91 bis	IRPINA	28,300	36,540	8,240	da confine Regione Puglia a S.S. 91 (Vallata)
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	3,200	3,200	da innesto S.S. 19 a inn. S.S. 19 ter

94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	5,200	10,200	5,000	da innesto S.S. 19 ter a inn. S.S. 94 presso Vietri
94 ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	14,030	14,030	Intero tratto regionale
ex 95	DI BRIENZA **(1)** (*)	37,900	45,760	7,860	da confine Regione Basilicata a S.S. n° 598 (Svincolo di Atena Sud)
103	DI VAL D'AGRI	0,000	21,500	21,500	intero tratto regionale
104	DI SAPRI	0,000	9,000	9,000	intero percorso
145 Dir	SORRENTINA	0,000	4,770	4,770	intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	43,600	98,225	54,625	intero tratto regionale
158 Dir	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	32,300	32,300	intero tratto regionale
162	DELLA VALLE CAUDINA	0,000	45,260	45,260	intero percorso
162 Dir	DEL CENTRO DIREZIONALE	0,000	14,090	14,090	intero percorso
162 racc	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI POMIGLIANO D'ARCO	0,000	2,826	2,826	intero percorso
164	DELLE CROCI DI ACERNO	0,000	76,140	76,140	intero percorso
ex 212	DELLA VAL FORTORE **(2)** (*)	0,000	0,755	0,755	da Benevento a S.S. 372
165	DI MATER DOMINI	0,000	14,835	14,835	intero percorso
264	DEL BASSO VOLTURNO	0,000	40,764	40,764	intero percorso
265	DEI PONTI DELLA VALLE	0,000	53,500	53,500	intero percorso
266	NOCERINA	0,000	12,300	12,300	intero percorso
267	DEL CILENTO	0,000	57,705	57,705	intero percorso
269	DEL FAITO	0,000	15,838	15,838	intero percorso
270	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	30,050	30,050	intero percorso

270 racc	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	0,416	0,416	intero percorso
303	DEL FORMICOSO	20,600	59,090	38,490	da inn. S.S. 90 a conf. regionale
366	DI AGEROLA	0,000	30,570	30,570	intero percorso
367	NOLANA SARNESE	0,000	26,557	26,557	intero percorso
368	DEL LAGO LACENO	0,000	19,150	19,150	intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	7,200	53,000	45,800	intero tratto regionale
371	DELLA VALLE DEL SABATO	0,000	10,826	10,826	intero percorso
373	DI RAVELLO	0,000	5,300	5,300	intero percorso
374	DI SUMMONTE E MONTEVERGINE	0,000	36,270	36,270	intero percorso
374 Dir	DI MONTEVERGINE	0,000	11,000	11,000	intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	45,650	58,930	13,280	intero Tatto regionale
399	DI CALITRI	0,000	19,860	19,860	intero percorso
400	DI CASTELVETERE	0,000	27,400	27,400	da inn. S.S. 7 presso Parolise a inn. S.S. 425
400 Dir	DI CASTELVETERE	0,000	3,348	3,348	intero percorso
403	DEL VALLO DI LAURO	0,000	27,140	27,140	intero percorso
414	DI MONTECALVO IRPINO	0,000	18,600	18,600	intero percorso
426	DI POLLA	0,000	10,675	10,675	intero percorso
428	DI VILLA MAINA	0,000	15,520	15,520	intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	3,660	36,731	33,071	intero Tatto regionale
447	DI PALINURO	0,000	49,350	49,350	intero percorso

447 racc	DI PALINURO	0,000	6,800	6,800	intero percorso
447 racc A	DI PALINURO	0,000	13,510	13,510	intero percorso
488	DI ROCCADASPIDE	0,000	74,012	74,012	intero percorso
ex 517	BUSSENTINA **(3)** (*)	1,550	33,200	31,650	da innesto variante di Buonabitacolo a Svincolo di Torre Orsaia
562	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	35,830	35,830	intero percorso
562 Dir	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	7,118	7,118	intero percorso
574	DEL MONTE TERMINIO	0,000	38,425	38,425	intero percorso
574 Dir	DEL MONTE TERMINIO	0,000	3,600	3,600	intero percorso
608	DI TEANO	0,000	16,488	16,488	intero percorso
625	DELLA VALLE DEL TAMMARO	0,000	22,720	22,720	intero percorso
			Totale	**1.597,512**	

(*) tratte riclassificate con il presente decreto
(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) declassifica del tratto di ex S.S. n° 95 contiguo al tratto di ex S.S. n° 95 declassificato nella rete della Regione Basilicata.

(2) tratto di tracciato della S.S. n° 212 declassificato a seguito della realizzazione della variante esterna al centro abitato di Benevento

(3) declassifica del tratto di tracciato della S.S. n° 517 compreso tra i Km 1,550 e 33,200 sotteso alla nuova S.S. n° 517 "Bussentina"

ALLEGATO E

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Basilicata
SS n.	**Denominazione**	**dal Km**	**al Km**	**estesa Km**	**intero percorso o tratto** IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)
7	VIA APPIA [(*)]	429,825	554,100	124,275	da inn. SS 94 dir al inn. SS 7 racc.
19	DELLE CALABRIE	109,600	157,731	48,131	da SS 585 a confine regionale
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	154,721	160,990	6,269	da inn. SS 481 a a Terranova di Pollino
93	APPULO LUCANA	76,070	128,240	52,170	da inn. SS 658 a inn. SS 7
94 ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	14,030	52,450	38,420	intero tratto regionale
95	DI BRIENZA **(1)** [(*)]	0,000	0,850	0,850	da innesto ex S.S. 94 a svincolo di Tito con il R.A. "Scalo Sicignano - Potenza"
95	DI BRIENZA **(1)** [(*)]	1,900	27,440	25,540	da innesto variante di Tito - Brienza presso Tito Scalo a innesto variante di Tito - Brienza in località S. Lucia
95	DI BRIENZA **(1)** [(*)]	36,100	37,900	1,800	da svincolo di Pozzi con la S.S. 598 a confine regionale
96	BARESE	0,000	57,450	57,450	intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	21,500	171,900	150,400	intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	12,800	12,800	Variante di Moliterno
103	DI VAL D'AGRI	0,000	6,500	6,500	Variante di Craco
104	DI SAPRI	9,000	19,200	10,200	intero percorso
167	DEI LAGHI DI MONTICCHIO	0,000	15,850	15,850	intero percorso
168	DI VENOSA	0,000	36,586	36,586	intero tratto regionale
169	DI GENZANO	28,300	55,330	27,030	da innesto S.S. 96/Bis a conf. regionale
175	DELLA VALLE DEL BRADANO	0,000	49,750	49,750	intero percorso

176	DELLA VALLE DEL BASENTO	0,000	9,600	9,600	intero percorso
276	DELL'ALTO AGRI **(2)** (*)	1,000	49,840	48,840	intero percorso
276/DIR	DELL'ALTO AGRI	0,000	17,645	17,645	intero percorso
277	DI CALLE	0,000	65,400	65,400	intero percorso
303	DEL FORMICOSO	59,090	92,300	33,210	intero tratto regionale
380	DEI TRE CONFINI	0,000	11,383	11,383	intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	0,000	45,650	45,650	intero tratto regionale
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	0,000	14,950	14,950	da inn. SS 303 presso Melfi a inn. SS 401dir
585/RACC	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	0,500	0,500	intero percorso
104	DI SAPRI **(3)** (*)	0,000	2,450	2,450	da innesto ex S.S. 19 a innesto ex S.S. 104
-	DI RIVELLO **(4)** (**)	0,000	2,000	2,000	da innesto S.S. 585 presso Rivello a Rivello
			Totale	**915,649**	

(*) tratte riclassificate con il presente decreto
(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) a seguito della variante realizzata dall'Anas tra Tito e Brienza la strada varia l'estesa ed i capisaldi di itinerario. I tratti sottesi dalla variante sono ceduti alle amministrazioni provinciali di Potenza e Salerno.

(2) riclassifica del tratto dalla progressiva 0,000 alla progressiva 1, classificato con D.P.C.M. 21.09.01 fra le strade di interesse regionale rimasto in gestione Anas

(3) ridenominazione del tratto della ex SS 653, classificato nella regionale

(4) nuova strada realizzata dall'ANAS, di collegamento tra la S.S. n° 585 e il centro dell'abitato di Rivello, da classificare nella rete regionale

ALLEGATO F

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Puglia
SS n.	**denominazione**	**dal Km**	**al Km**	**estesa Km**	**intero percorso o tratto** IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)
16	ADRIATICA	859,900	912,350	52,450	tratto sotteso dalla ss 379
16	ADRIATICA	917,450	948,520	31,070	da innesto S.S. n° 613, a innesto S.S. n°7 Ter
16 Ter	ADRIATICA	15,462	54,425	38,963	intero tratto regionale
ex 16	ADRIATICA **(1)** (*)	736,000	742,000	6,000	dal ponte sul fiume Ofanto a Barletta
89 Dir. A	GARGANICA	0,000	1,940	1,940	intero percorso
91 Bis	IRPINA	12,300	28,300	16,000	da innesto S.S. 90 a Stazione Greci
91 Ter	DIRAMAZIONE IRPINA	0,000	29,500	29,500	intero percorso
ex 96	BARESE **(2)** (*)	55,790	68,100	12,310	tratto sotteso dalla variante di Gravina
97	DELLE MURGE	0,000	68,089	68,089	intero tratto regionale
98	ANDRIESE-CORATINA	0,000	81,658	81,658	intero percorso
159	DELLE SALINE	0,000	44,744	44,744	intero percorso
160	DI LUCERA	0,000	50,000	50,000	intero percorso
161	DI ORTANOVA	0,000	37,100	37,100	intero percorso
168	DI VENOSA	36,586	45,432	8,846	intero tratto regionale
168 RACC	DI VENOSA	0,000	1,901	1,901	intero percorso

169	DI GENZANO	55,330	58,316	2,986	intero tratto regionale
170	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	38,924	38,924	intero percorso
170/DIR/B	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	0,500	0,500	intero percorso
171	DI SANTERAMO	0,000	32,973	32,973	intero percorso
172 RADD	DEI TRULLI	0,000	3,468	3,468	intero percorso
173	DELLE TERME SALENTINE	0,000	49,962	49,962	intero percorso
174	SALENTINA DI MANDURIA	0,000	47,400	47,400	intero percorso
271	DI CASSANO	0,000	60,160	60,160	da Inn. 16 a Inn. A/14
273	CANDELARESE	0,000	18,000	18,000	intero percorso
275	DI SANTA MARIA DI LEUCA	38,500	38,700	0,200	
369	APPULO-FORTORINA	0,000	7,200	7,200	intero tratto regionale
377	DELLE GROTTE	0,000	47,324	47,324	intero percorso
378	DI ALTAMURA	0,000	59,679	59,679	intero percorso
459	DI PARABITA	0,000	29,620	29,620	intero percorso
474	DI TAURISANO	0,000	8,900	8,900	intero percorso
475	DI CASARANO	0,000	19,400	19,400	intero percorso
476	DI GALATINA	0,000	45,670	45,670	intero percorso
497	DI MAGLIE E DI S. CESAREA TERME	0,000	39,080	39,080	intero percorso
528	DELLA FORESTA UMBRA	0,000	46,000	46,000	intero percorso

529	DELL'OFANTO	0,000	17,675	17,675	intero percorso
543	DEL LIDO DI LECCE	0,000	11,327	11,327	intero percorso
544	DI TRINITAPOLI	0,000	57,000	57,000	intero percorso
545	RIVOLESE	0,000	23,600	23,600	intero percorso
546	TROIANA	0,000	17,000	17,000	intero percorso
580	DI GINOSA	0,000	24,185	24,185	intero percorso
581	DI MASSAFRA	0,000	61,500	61,500	Intero percorso
603	DI SAN GIORGIO JONICO	0,000	19,525	19,525	intero percorso
604	DI ALBEROBELLO	0,000	28,257	28,257	intero percorso
605	DI MESAGNE	0,000	36,500	36,500	intero percorso
611	DI OTRANTO	0,000	32,850	32,850	intero percorso
634	DELLE GROTTE ORIENTALI	0,000	33,400	33,400	intero percorso
664	MEDIANA DEL SALENTO	0,000	18,855	18,855	intero percorso
			Totale	**1419,691**	

(*) tratte riclassificate con il presente decreto
(**) tratte di nuova realizzazione da classificare o oggetto di rettifica con il presente decreto

(1) tratto contiguo all'ex tratto di S.S. 16 sotteso alla variante Anas tra Cerignola e Bari

(2) tratto compreso tra due tratti di ex S.S. 96 sottesi alla variante Anas di Gravina

10A10993

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2010.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10 e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno esteso la facoltà di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;

Visto il decreto interdirigenziale del direttore generale delle finanze di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 13 maggio 2009 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008;

Vista la nota del 2 febbraio 2010, n. 586, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2009 risulta pari al +0,7%;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla predetta variazione percentuale la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F., ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività prestata nell'anno 2009;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a € 15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 16,03.

2. Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a € 12,73 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 12,82.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2009 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 309

10A11117

DECRETO 23 agosto 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni relativi all'emissione del 16 agosto 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 62040 del 29 luglio 2010, che ha disposto per il 16 agosto 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 62040 del 29 luglio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 1,374. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,630.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,127 ed a 2,371.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A11115

DECRETO 23 agosto 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni relativi all'emissione del 30 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 60529 del 22 luglio 2010, che ha disposto per il 30 luglio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 60529 del 22 luglio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 185 giorni è risultato pari a 1,034. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,471.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,787 ed a 2,031.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A11116

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 21 luglio 2009, 3 febbraio 2010 e 11 maggio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PP.DG. 21/07/2009 , 3/02/2010 e 11 maggio 2010 con i quali l'associazione senza scopo di lucro "Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet", con sede legale in Ostuni (BR), Corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, è stata iscritta al n. 53 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;
Vista la nota 18 maggio 2010 prot m. dg. DAG 24 maggio 2010 n. 73206.E con la quale dott. Carlo PENNA, nato a Ferrara il 16 febbraio1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro "Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet" ha Chiesto :
- l'inserimento di 10 nuove sedi secondarie site in: BARI, via G. Arcidiacono n. 33, BARLETTA, via Roma n. 45, CASTELFRANCO VENETO, piazza Europa Unita sn., CUORNE', via Don Minzoni n. 3, GENOVA, corso Torino n. 24/8, GIOIATAURO, via Roma n. 124, GRAVINA DI PUGLIA , via Genova n. 55, MONOPOLI, via A. Pesce n. 11/G, TARANTO, via Plinio n. 95, VERNOLE, via San Nicola n. 4,
- l'inserimento di 24 ulteriori conciliatori (14 in via esclusiva e 10 in via non esclusiva)
- la cancellazione di un conciliatore in via non esclusiva nella persona del dott. IVALDI Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959;

ed ha comunicato che il conciliatore FEDERICI Anna, nata a Benevento il 19 giugno 1980 è dottore commercialista anziché avvocato;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ;
che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:
con rapporto in via esclusiva
- dott. DELZIO Francesco, nato a Barletta (BA) il 4 settembre 1968,
- avv. DE SANTIS Anna Maria, nata a Bari il 26 luglio 1976,
- dott. DORIA Flavio, nato a Gallipoli (LE) il 13 settembre 1947,

- dott. DORONZO Cristina, nata ad Andria (BA) il 17 maggio 1977,
- dott. GACINA Germana, nata a Bari il 2 aprile 1974,
- dott. MASTROMARCO Vincenzo, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il 3 novembre 1964,
- dott. MICELI Marco, nato a Brindisi il 25 luglio 1982,
- dott. MORTELLITI Maria, nata a Reggio Calabria il 25 marzo 1970,
- dott. PEZZUTO Enza, nata a Cellino San Marco (BR) 4 gennaio 1967,
- dott. PIAZZOLLA Rossella, nata a Barletta il 21 dicembre 1977,
- avv. RUOTOLO Paolo Daniele, nato a Genova il 17 giugno 1959,
- dott. SASSO Giuseppe, nato a Ostumi (BR), 27 ottobre 1977,
- dott. VULCANO Valeria, nata a Terni il 4.1.1980,
- avv. ZINZI Francesco, nato a Taranto il 15 gennaio 1973

con rapporto in via esclusiva

- avv. ALO' Vito, nato a Villa Castelli (BR) il 8 ottobre 1950,
- dott. CACCIOLA Giuseppe, nato a Messina il 29 settembre 1979,
- dott. CAMERIN Barbara, nata a Treviso il 14 dicembre 1970,
- avv. DANIELI Giovanna Pia, nata a Boston (USA) il 27 maggio 1973,
- dott. D'URSO Antonella, nata a Catania il 16 settembre 1974,
- avv. PESCI Emanuela, nata a Castellamonte (TO) il 9 gennaio 1976,
- avv. POLLIO Mario, nato a Napoli il 31 gennaio 1971,
- avv. PRESICCE Alessandro, nato a Lecce il 20 luglio 1971,
- avv. PRESTIPINO Vincenza, nata a Messina il 5 aprile 1966,
- avv. RUTOLI Mariagrazia, nata a Napoli il 11 marzo 1971

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 222/2004;

DISPONE

La modifica dei PP.DG 21/07/2009 , 3/02/2010 e 11 maggio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro "Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet", con sede legale in Ostuni (BR), Corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori e all'elenco delle sedi secondarie.

Dalla data di comunicazione, 18 maggio 2010,
- l'elenco delle sedi secondarie deve intendersi ampliato di 10 ulteriori unità: BARI, via G. Arcidiacono n. 33, BARLETTA, via Roma n. 45, CASTELFRANCO VENETO, piazza Europa Unita sn., CUORNE', via Don Minzoni n. 3, GENOVA, corso Torino n. 24/8, GIOIATAURO, via Roma n. 124, GRAVINA DI PUGLIA , via Genova n. 55, MONOPOLI, via A. Pesce n. 11/G, TARANTO, via Plinio n. 95, VERNOLE, via San Nicola n. 4.

Dalla data del provvedimento 11 maggio 2010 il conciliatore FEDERICI Anna, nata a Benevento il 19 giugno 1980 deve intendersi dottore commercialista anziché avvocato.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 24 ulteriori unità: (n. 14 con rapporto in via esclusiva) dott. DELZIO Francesco, nato a Barletta (BA) il 4 settembre 1968, avv. DE SANTIS Anna Maria, nata a Bari il 26 luglio 1976, dott. DORIA Flavio, nato a Gallipoli (LE) il 13 settembre 1947, dott. DORONZO Cristina, nata ad Andria (BA) il 17 maggio 1977, dott. GACINA Germana, nata a Bari il 2 aprile 1974, dott. MASTROMARCO Vincenzo, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il 3 novembre 1964, dott. MICELI Marco, nato a Brindisi il 25 luglio 1982, dott. MORTELLITI Maria, nata a Reggio Calabria il 25 marzo 1970, dott. PEZZUTO Enza, nata a Cellino San Marco (BR) 4 gennaio 1967, dott. PIAZZOLLA Rossella, nata a Barletta il 21 dicembre 1977, avv. RUOTOLO Paolo Daniele, nato a Genova il 17 giugno 1959, dott. SASSO Giuseppe, nato a Ostumi (BR), 27 ottobre 1977, dott. VULCANO Valeria, nata a Terni il 4.1.1980, avv. ZINZI Francesco, nato a Taranto il 15 gennaio 1973 (n. 10 con rapporto in via non esclusiva) avv. ALO' Vito, nato a Villa Castelli (BR) il 8 ottobre 1950, dott. CACCIOLA Giuseppe, nato a Messina il 29 settembre 1979, dott. CAMERIN Barbara, nata a Treviso il 14 dicembre 1970, avv.

DANIELI Giovanna Pia, nata a Boston (USA) il 27 maggio 1973, dott. D'URSO Antonella, nata a Catania il 16 settembre 1974, avv. PESCI Emanuela, nata a Castellamonte (TO) il 9 gennaio 1976, avv. POLLIO Mario, nato a Napoli il 31 gennaio 1971, avv. PRESICCE Alessandro, nato a Lecce il 20 luglio 1971, avv. PRESTIPINO Vincenza, nata a Messina il 5 aprile 1966, avv. RUTOLI Mariagrazia, nata a Napoli il 11 marzo 1971.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di una unità : (in via non esclusiva) dott. IVALDI Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959.

Resta ferma l'iscrizione al n. 53 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10640

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione Nazionale Gestione Conflitti - A.N.GE.C.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 10 maggio 2010 prot. m. dg DAG 26 maggio 2010 n. 74588.E, 29 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94362.E e 12 luglio 2010, prot. m. dg DAG 20 luglio 2010 n. 98797.E, con le quali la dott.ssa Miccoll Mariantonietta, nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 3 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro «Associazione nazionale gestione conflitti - A.N.GE.C.», con sede legale in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 124, codice fiscale n. 92070540809, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione senza fini di lucro «Associazione nazionale gestione conflitti - A.N.GE.C.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza peri conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza fini di lucro «Associazione nazionale gestione conflitti - A.N.GE.C.», con sede legale in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 124, codice fiscale n. 92070540809, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 105 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10641

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plesca Mariana, nata a Hincesti-Balceana (Moldavia) il 1° luglio 1974, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical», conseguito in Moldavia nell'anno 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni di precedenti conferenze di servizi;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 19699-P in data 19 marzo 2009, con la quale si è comunicato alla sig.ra. Plesca Mariana che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 17 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Plesca Mariana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistent Medical» conseguito nell'anno 2000 presso il «Colegiul Republican de Medicina» ora denominato «Colegiul National de Medicina si Farmacie» di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Plesca Mariana, nata a Hincesti-Balceana (Moldavia) il 1° luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Plesca Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,

che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10642

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Malgorzata Filiczkowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Malgorzata Filiczkowska nata a Kamienna Gora (Polonia) il giorno 13 gennaio 1984, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarza dentysty» rilasciato in data 4 luglio 2008 con il n. 4624/S dalla Akademia Medyczna Piastów Śląskich w Wroclaw - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lekarza dentysty» rilasciato dalla Akademia Medyczna Piastów Śląskich w Wroclaw - Polonia, in data 4 luglio 2008 con il n. 4624/S alla sig.ra Malgorzata Filiczkowska, nata a Kamienna Gora (Polonia) il giorno 13 gennaio 1984, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Malgorzata Filiczkowska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10903

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 agosto 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione re-

gionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 14 del 31 luglio 2006 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Roma;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 639 /70, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/75 e n. 427/75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608, recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della Previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS / 20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge 427/75 debba essere così composta:

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. – Presidente

n. 1 funzionario della Direzione provinciale del lavoro- Servizio ispezione del lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro)

n. 2 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 15 del 13 gennaio 1995 e n. 99 del 9 luglio 1996 sulla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Considerata la necessità di assicurare comunque il pluralismo della rappresentanza degli interessi che, seppure riferiti ad una intera categoria, vengono talora interpretati in forme non sempre omogenee dalle diverse organizzazioni nate a tutela degli interessi medesimi;

Considerato per quanto concerne le associazioni sindacali il numero consistente dei lavoratori iscritti e il rilevante numero delle controversie trattate, e per quanto concerne le associazioni datoriali il numero consistente delle aziende associate ed, in ogni caso, il rilevante numero delle controversie trattate, si è ritenuto, eccezionalmente, di disporre nella fase di rinnovo una più ampia composizione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'edilizia nella provincia di Roma, sussistendo tutti i requisiti giustificativi corrispondenti alla «conformazione degli interessi da tutelare», anche sulla base di quanto prospettato nelle circolari ministeriali n. 15/95 e n. 99/96;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 427/ 75, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/ 87, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/ 99 /87 RS.LA 75 del 02/06 /87 e nota n. 141 28/88/rs /EV 41 del 5 agosto 1988 della Direzione generale RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali

ACER

FEDERLAZIO

CONFARTIGIANATO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROV. DI ROMA (C.A.S.A.)

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.)

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L. (ex CISNAL)

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Roma maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Per l'industria:

ACER

FEDERLAZIO

Per l'artigianato:

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA)

Per i lavoratori:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo Collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione Cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Roma così composta:

Presidente - dott. Bruno Petrella (membro effettivo) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma;

Sig.ra Giovanna De Millo (membro supplente) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma;

Direzione provinciale del lavoro Roma - Servizio ispezione del lavoro

Dott.ssa Alessandra Alessi (membro effettivo)

Dott.ssa Angela Vallo (membro supplente)

OO.SS. Datori di Lavoro:

Per gli industriali:

Dott. Michele Bucci (membro effettivo) ACER

Dott.ssa Federica Fedeli (membro supplente) ACER

Sig. Andrea D'Alessio (membro effettivo) FEDERLAZIO

Sig. Claudio Franchini (membro supplente) FEDERLAZIO

Per gli artigiani:

Sig. Giordano Rapaccioni (membro effettivo) Confederazione naz.le artig. (CNA)

Sig. ra Silvia Giustiniani (membro supplente) Confederazione naz.le artig. (CNA)

OO.SS. - Lavoratori:

Sig. Giovanni Lombardo (membro effettivo) C.G.I.L.

Sig. Claudio Broccatelli (membro supplente) C.G.I.L.

Sig. Raffaele Galisai (membro effettivo) C.I.S.L.

Sig. Nicola Capobianco (membro supplente) C.I.S.L.

Sig. Nicola Tavoletta (membro effettivo) U.I.L.

Sig. Silvia Pastori (membro supplente) U.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A10990

DECRETO 1° settembre 2010.

Sostituzione di un componente della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguardante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che ha introdotto nuove disposizioni finalizzate alle razionalizzazioni delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge n. 30;

Visto il proprio decreto n. 22 del 17 novembre 2005 di costituzione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Visto il decreto direttoriale n. 20 del 9 marzo 2009 di riformulazione della stessa Commissione con il quale era stata nominata la dott.ssa Amalia De Sanctis membro effettivo in rappresentanza della CGIL ROMA LAZIO;

Vista la nota prot. n. 2010p2016.cn del 31 agosto 2010, con la quale la CGIL ROMA LAZIO comunica la sostituzione della dott.ssa Amalia De Sanctis con la Sig.ra Tina Balì in qualità di membro effettivo;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

La Sig.ra Tina Balì è nominata membro effettivo in seno alla Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, in rappresentanza della CGIL ROMA LAZIO, in sostituzione della dott.ssa Amalia De Sanctis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A10991

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica

agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 360/2010 della commissione, del 27 aprile 2010, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2006 riguardante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 nel settore dello zucchero, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che l'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Considerata la necessità di aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1.L'allegato *B* del decreto ministeriale 24 marzo 2005, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Allegato *B* — 1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafon nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	Importi [Milioni Euro]
	2010
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.317,25
Aiuto supplementare grano duro	454,15
Leguminose da granella	7,24
Premio vacca nutrice	89,52
Premio addizionale vacca nutrice	6,34
Premio speciale bovini maschi	80,80
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	13,13
Premio per il riso	135,26
Foraggi essiccati	19,59
Olio d'oliva	683,41
Tabacco	167,31
Zucchero	135,99
Agrumi	122,00
Pomodori	91,98
Grano duro	42,46
Estirpazione vigneti	3,70
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	3.370,17

Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le superfici degli agricoltori che hanno ricevuto un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera *a)*.

Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 86

10A11118

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Linea Lavoro S.c. a r.l.», in Paderno D'Adda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.M. 31.07.2009 con il quale la Società cooperativa «Linea Lavoro S.c. a r.l.» con sede in Paderno D'Adda (LC) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina del commissario liquidatore dott. Vincenzo Marasco;

Vista la nota del 03.05.2010 con la quale il commissario liquidatore dott. Vincenzo Marasco rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Verna nato a Roma il 13.11.1938, con studio in Milano, corso Italia n. 6, è nominato commissario liquidatore della società «Linea Lavoro S.c. a r.l.» con sede in Paderno D'Adda (LC), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.M. 31.07.2009, in sostituzione del dott. Vincenzo Marasco, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario, al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lanoxin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1564 del 21 luglio 2010

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 - Verona (codice fiscale 00212840235).

Medicinale: LANOXIN.

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «digossina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 2000-147-Rev 01, sito di produzione Boheringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO.KG - Binger Strasse 173 Germany-55216 Ingelheim/Rhein

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015724026 - «0,250 mg compresse» 1 blister da 30 compresse

A.I.C. n. 015724038 - «0,125 mg compresse» 1 blister da 30 compresse

A.I.C. n. 015724053 - «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml

A.I.C. n. 015724065 - «0,0625 mg compresse» 1 blister da 30 compresse

A.I.C. n. 015724077 - «0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Almus»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1565 del 21 luglio 2010

Titolare AIC: ALMUS S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova (codice fiscale 01575150998).

Medicinale: KETOPROFENE ALMUS.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «ketoprofene» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 2002-097-Rev 01 del 24 ottobre 2008, sito di produzione SIMS srl - Località Filarone - Reggello (Firenze),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036469017 - «100mg/2,5 ml soluzione inettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 036469029 - «5% gel» tubo da 50g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tossemed»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1673 del 6 agosto 2010

Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti, 20021 - Baranzate (Milano) (codice fiscale 05085580156).

Medicinale: TOSSEMED.

Variazione AIC: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «guaifenesina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R2-CEP 1994-008-Rev 02, sito di produzione Rhodia Operations SAS, 40 Rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers, Francia che produce presso il sito Rhodia Operations, Rue Prosper Monnet, 69192 Saint-Fons, Francia. Si autorizza il passaggio attraverso le versioni intermedie CEP n. R1-CEP 1994-008-Rev 03, CEP n. R2-CEP 1994-008-Rev 00 e CEP n. R2-CEP 1994-008-Rev 01,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026564070 - «0,15 g/100 ml + 1 g/100 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 026564094 - «7,5 mg + 55 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10826

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onoarario in Ibiza (Spagna)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*);*

Decreta:

Il signor Lanfranco Fabbro, Vice Console onorario in Ibiza (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ibiza;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ibiza, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il Vice direttore generale
VARRIALE

10A10821

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onoarario in Varna (Bulgaria)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*)*

Decreta:

Il Signor Ivan Tabakov, Console onorario in Varna, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, corrispondente all'«oblast» (regione) di Varna e Burgas;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Varna;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Sofia;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Varna, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sofia;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2010

Il Vice direttore generale
VARRIALE

10A10822

Entrata in vigore dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto Roma il 14 gennaio 2008.

A seguito dell'emanazione della legge 13 maggio 2010, n. 83 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 2010, che ha autorizzato la ratifica, si è compiuto, in data 17 agosto 2010, lo scambio delle note previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - Icranet, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

In conformità all'art. 16, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 17 agosto 2010.

10A10823

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Dresda (Germania)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*)*

Decreta:

Il signor Andreas Aumueller, Console onorario in Dresda (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Berlino;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino, della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Dresda;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Berlino;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Berlino delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Dresda;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Berlino,

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Berlino,

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Dresda, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Berlino,

m) ricezione dall'Ambasciata d'Italia in Berlino delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Berlino dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il Vice direttore generale: VARRIALE

10A11080

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, di registrazione ed immissione in commercio dei presidi medico chirurgici «Flyside 150», «Handipak Sani'», «Sumazon pastiglie».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Decreto n. DGFDM-VII/ 28-85-362 del 24 agosto 2010

FLYSIDE 150 reg. 13287

HANDIPAK SANÌ reg. 13499

SUMAZON PASTIGLIE reg. 18366

Motivo della revoca: rinuncia della società JohnsonDiversey S.p.A., titolare delle registrazioni.

10A10992

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-214) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00